

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI E NON PERMANENTI

di *Luca Rossi**

La Circolare n.3 del 13/2/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determina due tipologie di dispositivi di ancoraggio in funzione della installazione e precisamente:

- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale) e non permanenti;
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili.

I dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione sono prodotti che presentano le caratteristiche di mobilità, di trasportabilità e di temporaneità in quanto:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore secondo le istruzioni del fabbricante;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore.

Essi sono tenuti dal lavoratore durante il periodo della sua esposizione al rischio e vengono portati con sé alla fine del lavoro. Essi sono DPI e rientrano nel campo di applicazione della direttiva europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/1992.

I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e permanenti, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92, e pertanto non devono riportare la marcatura CE come DPI.

I dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del *Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.*



Tali prodotti possono essere costruiti facendo riferimento, ad esempio, alla norma UNI 11578 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova".

La norma, frutto dell'attività del Gruppo di Lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 "Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto", mira a risolvere una parte delle problematiche del settore in quanto costituisce uno strumento a carattere non cogente ma condiviso in un contesto nel quale le certezze sono poche. Infatti:

- colma le lacune create dalle norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 relative al campo di applicazione e alla destinazione d'uso dei dispositivi di ancoraggio;
- recepisce e migliora i requisiti e metodi di prova delle norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 estendendoli a tutti i dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente;
- non crea barriere commerciali a scapito dei prodotti eventualmente già conformi alle norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013.

In attesa di una norma europea specifica, attualmente allo studio, essa rappresenta certamente il riferimento tecnico più avanzato disponibile soprattutto se si tiene conto che quasi nessun paese in Europa dispone di una norma analoga.

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.